

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE**

TRA

- **Tribunale Ordinario di Arezzo**, in persona del Presidente Dott.ssa Clelia GALANTINO;
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo**, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Roberto ROSSI;
- **Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo**, in persona del Segretario Dott. Marcello BORDIGA;
- **Ordine degli Avvocati di Arezzo**, in persona del Consigliere Avv. Donata PASQUINI

PREMESSO


che l'articolo 15 della Legge 24/2017 (Legge "Gelli-Bianco") dispone dover essere affidata la perizia e/o la consulenza tecnica, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, ad un medico specializzato in medicina legale ed ad uno o più specialisti nella disciplina che: *"abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1¹², siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28*

¹ consulenza tecnica preventiva, a norma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.



1



luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera prot. P 18695/2017 del 27 ottobre 2017 si è impegnato “...a declinare in sede di protocollo quelli che possono essere definiti come <indicatori> affinché possano essere orientate le previsioni contenute nell'albo per ciascun professionista”;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno stipulato, in data 24 maggio 2018, il protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione

degli albi dei periti e dei consulenti tecnici con riferimento a quanto disposto nell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2017, n. 24;

- che il protocollo innanzi indicato³: *“risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.”*

- che il protocollo ha raccomandato: *“prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie “CoGeAPS)”, precisando, altresì, di tener conto dei profili di competenza tecnica e scientifica, rilevanti nei procedimenti ove insorgano questioni di tutela della salute umana ed ambientale, che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie o che esorbitano dalle stesse, ma sono indirettamente rilevanti per la tutela della salute*⁴;

- che, a norma dell'articolo 15, comma. 2, della Legge 24/2017, negli albi dei periti e consulenti tecnici *“devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”*;

- che il protocollo firmato il 24 maggio 2018 prescrive esservi negli albi dei periti e consulenti tecnici d'ufficio una sezione dedicata alla professione medico-chirurgica ed altra alla professione medico-odontoiatrica, in ciascuna delle quali devono essere indicate le diverse specializzazioni, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle corrispondenti alle scuole indicate nel Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015;

- che il suddetto documento, a norma dell'articolo. 14, prevede l'opportunità: *“di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa*

³ V. art. 1, co. 2.

⁴ V. art. 3, co. 2.



procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario....”;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1) STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo circondariale dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio esercenti le Professioni Sanitarie sarà suddiviso in base alle seguenti Professioni Sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della Salute, come attualmente censite all'anagrafe del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CoGeAps) ovvero;

- Medico – chirurgo;
- Odontoiatra;
- Farmacista;
- Medico Veterinario;
- Psicologo

2) SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

1. In ottemperanza all'articolo 15, comma 2, della Legge 24/2017, l'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici indica e documenta le specializzazioni degli esperti in Medicina.

2. A tale scopo, l'Albo è suddiviso in due sezioni, rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, recanti al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali vengono prese a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal MIUR ed attualmente indicate nel Decreto Ministeriale 04 febbraio 2015.

3. Tra le “specializzazioni” viene inserito anche il profilo professionale di medico di medicina generale, benché tale qualifica venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, affinché il Giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni

tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

4. Resta salva la possibilità di una migliore identificazione di alcune specializzazioni attraverso differenti "sottocategorie" sulla base delle eventuali indicazioni che perverranno dalle Parti sottoscrittrici del Protocollo del 24 maggio 2018 tra FNOMCeO, CNF e CSM.

3) VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

1. La "speciale competenza" di cui agli articoli 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p., quale requisito principale per l'iscrizione agli Albi, accanto a quello della onorabilità, non si esaurisce, di norma, nel mero possesso del titolo di specialista, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina.

2. Fermi restando i requisiti della condotta morale specchiata e di iscrizione all'Albo professionale di cui agli articoli 15 disp. att. c.p.c. e 69, co. 2 e 3, disp. att. c.p.p., gli elementi di valutazione della "speciale competenza" si individuano:

a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore a 5 anni;

b) nel possesso di adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante:

- i corsi di livello universitario o assimilato (dottorati, master, corsi di perfezionamento);
- i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM;
- corsi non rilevanti ai fini ECM ma comunque afferenti la disciplina di competenza, organizzati da organismi istituzionali (esempio: Università, Ordini Professionali, Enti Pubblici, Ministeri, Tribunale, Società Scientifiche nella disciplina di competenza, ecc.), considerabili come elementi che possono connotare la qualificazione del professionista (ex articolo 6, comma 4, punto e) Protocollo d'intesa nazionale);
- eventuali attività di docenza;

c) nel possesso di adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datore



di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);

d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre l'iscrizione a società scientifiche;

e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;

f) nell'eventuale possesso di competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

g) nell'essere in regola con i crediti formativi e nell'impegno a dimostrare di aver assolto all'obbligo di formazione per l'ultimo triennio certificabile, anche usufruendo, per il triennio 2014-2016, dei recuperi previsti dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018.

3. Gli elementi di valutazione elencati nel precedente comma sono considerati in concorso fra loro, ad eccezione di quello di cui al punto g), che rappresenta un requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione o della conferma, assegnando al periodo minimo di esercizio della professione di cui alla lettera a) una priorità relativa. Pertanto, la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che il Comitato non ritenga che la particolare rilevanza e qualità degli altri elementi di valutazione sia tale da compensare l'assenza del periodo minimo di esercizio della professione.

4. Gli elementi di valutazione della speciale competenza sono forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di prima iscrizione/riconferma all'Albo, nel quale dovrà, altresì, essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge 24/2017, anche l'indicazione del numero e della tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati come perito e consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

5. In ogni caso, l'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o, in quanto non necessariamente legata a demeriti dell'esperto, la riconferma all'interno dell'Albo, mentre potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta

dell'ausiliario anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza il modulo di iscrizione deve dare espressamente atto.

6. In ogni caso, il Comitato ha il potere di valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale dell'iscritto all'Albo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

4) SPECIALE COMPETENZA IN AMBITO CHIRURGICO



Fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3), nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

5) SPECIALE COMPETENZA IN AMBITO MEDICO-LEGALE

In considerazione della peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24/2017, appare adeguato non richiedere il periodo minimo di esercizio della professione, di cui al precedente articolo 3), comma 2., lettera a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

6) SPECIALE COMPETENZA NELL'AMBITO DELLA MEDICINA GENERALE

In considerazione delle peculiarità del corso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente articolo 3), comma 2., lettera a) sia stabilito in



dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

7) SPECIALE COMPETENZA NELL'AMBITO DELL'ODONTOIATRIA

In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione post lauream, il periodo minimo di cui al precedente articolo 3), comma 2., lettera a) sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

8) ULTERIORI REQUISITI PER LA PRIMA ISCRIZIONE E PER LA RICONFERMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Oltre all'onorabilità e alla speciale competenza, costituisce requisito per la prima iscrizione e per la permanenza nell'Albo, l'iscrizione – necessaria per il deposito di istanze, atti e relazioni nell'ambito del procedimento in cui si è assunta la veste di ausiliario – al ReGIndE, istituito dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 e contenente i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazione e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
2. Costituisce ulteriore requisito, seppure ai soli fini della prima iscrizione all'Albo, l'aver frequentato apposito corso di formazione e preparazione alle funzioni di Consulente Tecnico, il cui programma e le relative modalità di svolgimento saranno definiti dal Comitato con separata intesa.

9) PROCEDIMENTI OVE E' RICHIESTA UNA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE

1. Considerate le specificità previste dall'articolo 15, comma 1, della Legge 24/2017 nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, per la medicina legale l'Albo si compone di due distinti elenchi.

2. Il primo elenco, specifico per i procedimenti civili e penali per responsabilità sanitaria, nei quali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24/2017 l'Autorità giudiziaria deve affidare l'incarico ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, è formato esclusivamente da quanti abbiano conseguito la specializzazione in medicina legale, per i quali vale quanto previsto dal precedente articolo 5).

3. Il secondo elenco, relativo ai procedimenti civili e penali diversi da quelli per responsabilità sanitaria, ma nei quali sia necessaria una valutazione medico-legale, può essere formato non solo dagli specialisti di cui al precedente comma 2., ma anche dai medici e medici odontoiatri che, pur non avendo la specializzazione in medicina legale, dimostrino speciale competenza in medicina legale. A tale scopo, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3), comma 2., sono considerati titoli di idoneità, da valutare in concorso tra loro:

- curriculum formativo specifico in medicina legale;
- aver ricevuto almeno 5 incarichi nei 5 anni precedenti come Perito, ove richiesta l'iscrizione all'Albo dei Periti, o come Consulente Tecnico d'Ufficio, ove richiesta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- curriculum professionale indicante le attività svolte in ambito medico-legale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti presso Commissioni medico-legali Ausl, incarichi fiduciari presso imprese di assicurazione, etc.)

4. E' consentita l'iscrizione sia all'elenco apposito per la specializzazione conseguita sia, ove posseduti anche i requisiti di esperienza di cui al precedente comma, anche all'elenco dei medici e dei medici odontoiatri idonei alle valutazioni medico-legali per cause diverse da quelle per responsabilità sanitaria previste dall'articolo 15 della legge 24/2017.

10) DICHIARAZIONI DA RENDERE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La richiesta di prima iscrizione e di riconferma dell'iscrizione all'Albo debbono essere corredate da apposita dichiarazione relativa alle posizioni, che potrebbero determinare una situazione di conflitto di interessi con alcuna delle parti in giudizio (a titolo esemplificativo:

rapporto di lavoro o regime di convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e private, enti previdenziali, imprese di assicurazione, etc.).

11) ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PROTOCOLLO

1. Le presenti “Disposizioni Particolari” ed il Protocollo cui queste accedono sono aperti alle adesioni degli Ordini rappresentativi delle Professioni Sanitarie.
2. Considerato, in ogni caso, che le Professioni Sanitarie non esauriscono il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale, le presenti “Disposizioni Particolari” ed il Protocollo cui queste accedono, sono aperti alla adesione degli Ordini e/o Collegi e/o Associazioni ex lege 4/2013 di quelle professioni che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie e, più in generale, indirettamente rilevanti per le finalità di tutela della salute, ma esorbitanti dalle competenze delle professioni sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: biologi, chimici, tecnici sanitari di laboratorio, fisici, geologi, etc.).
3. In ogni caso, l’adesione di nuovi soggetti non può modificare i contenuti del Protocollo, ma solo integrarli attraverso appositi allegati, tra cui l’indicazione di elenchi ricognitivi di eventuali specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Arezzo, 07 marzo 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Clelia GALANTINO

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Roberto ROSSI

Il Segretario dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Dott. Marcello BORDIGA

Il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati
Avv. Donata PASQUINI